

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO
E IL CENTRO NUOTO TORINO (F.I.N.)

Verb. _____

17 LUG. 1995

533/10

Premesso che la Citta' ha necessita' di assicurare il funzionamento della Piscina scolastica Sebastopoli di C.so Sebastopoli, 258/260, con il presente atto, tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, rappresentato dal Dirigente del Settore Amministrativo III Contratti e Appalti Dr.ssa Mariangela Rossato, nata a Venaria (TO), il 7 marzo 1952 e residente in Ciria' (TO); in ottemperanza dell'art. 20 comma 2°, del Regolamento dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 Marzo 1992 (mecc. n. 9202021/46) n. 93/92 (esecutiva dal 15 giugno 1992), e l'Associazione Sportiva Centro Nuoto Torino con sede in Torino, Via Boston, 4 - P. IVA 03879530016, qui rappresentata dal sig. VERGNANO Andrea, nato a Bra (CN) il 29/2/1942 e residente in Torino, Via Montezemolo 6, C.F. VRGNDR428298111J in qualita' di Presidente della Societa' stessa, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. 74/95... n.mecc.9410961/10 del Consiglio Comunale del 21 marzo 1995 esecutiva dal 14 aprile 1995, e della deliberazione n.mecc. del Consiglio Comunale delesecutiva dal..... vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1962 n. 936, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Citta' di Torino concede all'Associazione Sportiva Centro Nuoto Torino la gestione della Piscina scolastica Sebastopoli, sita in Torino - C.so Sebastopoli, 258/260, composta da una vasca nuoto m.25x12.50, una vasca per acquaticita' m.8.50x4.50, spogliatoi, docce, servizi e relativi locali di esercizio, alle condizioni contenute nel presente disciplinare.


L'Associazione Sportiva Centro Nuoto Torino di seguito denominata Societa' o Concessionario, effettuera' la gestione con gli stessi orari e le stesse tariffe delle altre piscine comunali, destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere da parte della Citta, ad uso attivita' ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie e compatibili con l'impianto stesso.

ART. 2

La concessione avra' la durata di anni 25 con decorrenza dalla data di stipulazione della presente scrittura, alla scadenza non si rinnovera' automaticamente ma dovra' essere rinnovata con un nuovo provvedimento deliberativo. Al termine della concessione l'impianto dovra' essere restituito con tutte le opere migliorative proposte ed almeno nel normale stato d'uso della consegna.

La Citta' potra' revocare in qualunque momento la concessione a semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti od agli impianti venga data una destinazione diversa da quella citata al precedente art. 1. In detto caso il complesso dovra' essere restituito alla Citta' entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.

La Citta' si riserva altresì di revocare la concessione in



VISTO per l'inserzione
Il Dirigente Segreteria Generale

IL DIRIGENTE
SEGRETARIA GENERALE

qualunque momento, con preavviso di mesi 3, per ragioni di pubblico interesse. In quest'ultimo caso la Citta' corrispondera' un indennizzo commisurato al valore delle migliorie apportate dal Concessionario.

ART. 3

In particolare il Concessionario si impegna a garantire:

- a) l'apertura dell'impianto, per la attivita', dalle ore 8.30 alle ore 22.30, limitatamente al periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 giugno;
- b) la presenza di almeno un responsabile dell'Associazione, anche turnificando, durante l'orario di apertura;
- c) il rispetto della normativa vigente in materia di depurazione delle acque e della salute pubblica in genere;
- d) l'utilizzo gratuito, comprensivo del servizio di assistenza bagnanti mediante personale in possesso del brevetto secondo l'attuale normativa, per le scuole che ne facciano richiesta nella fascia oraria che va dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dei giorni feriali; resta inteso che qualora le Scuole deoano utilizzare istruttori di nuoto, prima di rivolgersi ad altra Societa' Sportive, dovranno contattare la Societa' Concessionaria; quest'ultima applichera' gli stessi costi orari definiti annualmente tra gli Enti gestori ed il C.E.P.S. di riservare a pagamento, secondo le tariffe comunali vigenti, alle Federazioni Subacquee e al Centro Coordinamento Societa' Subacquee, tutta la vasca per 4 ore settimanali serali, suddivise in 4 giorni o in 2 giorni dalle ore 21.00 in poi, anche in questo caso con assistenza vasca a carico delle societa' assegnatarie di tali spazi;
- f) l'istituzione di corsi di nuoto alle stesse tariffe di Sportinsieme, dalle ore 14.20 alle ore 16.30 per quattro giorni alla settimana, previamente concordati con la Circostrizione II;
- g) l'apertura al pubblico per il nuoto libero singolo a tariffe comunali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 14.00;
- h) l'utilizzo gratuito da parte della Circostrizione per le attivita' progettuali proprie per un periodo massimo di 10 giorni all'anno, con preavviso minimo di 30 giorni e per non piu' di 2 giorni consecutivi; la realizzazione di tali attivita' sara' affidata, di massima, alla Societa' concessionaria.

ART. 4

Il Concessionario non potra' cedere ad altri, ne' in tutto ne' in parte, la concessione oggetto della presente a nessun titolo e per nessuna causale.

ART. 5

Il Concessionario sticulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni od incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un massimale minimo previsto per responsabilita' civile verso terzi, in caso di infortunio e/o di morte di L. 2.000.000.000 (duemiliardi). Si fara' inoltre carico dell'assicurazione del faoricato. La Civica Amministrazione tenendo conto dell'andamento del costo

della vita, si riserva di richiedere futuri aggiornamenti dei massimali.

La società risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere comunque derivanti anche nei confronti di terzi o di cose di terzi, per effetto della concessione dell'impianto.

ART. 6

In deroga all'art. 4 il Concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar od affidarlo ad altri purché sia il Concessionario, in caso di gestione diretta o altra persona siano iscritte al R.E.C. presso una C.C.I.A.A. In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata da ogni responsabilità e mallevadoria, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

ART. 7

Il Concessionario o il suo-Concessionario per quanto attiene il servizio bar e ristoro, dovrà comunque richiedere regolare licenza per poter esercitare presso il complesso concesso.

ART. 8

Il servizio di bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del Concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del servizio bar.

ART. 9

Il Concessionario potrà usufruire degli arredi di proprietà comunale, degli impianti mobili e dei macchinari che saranno elencati nell'apposito verbale da redigersi alla data di consegna dell'immobile. Gli elenchi aggiornati saranno trasmessi al competente Settore della Civica Ragioneria. Nel medesimo verbale verrà riportata un'annotazione sulle condizioni igienico-edilizie della struttura.

ART. 10

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita degli ingressi ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

ART. 11

Tutte le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua, alle tasse per la raccolta rifiuti saranno a carico della Città; mentre le spese inerenti al telefono, nonché quelle relative ai materiali per la depurazione dell'acqua e per la pulizia dei locali saranno a carico della Società concessionaria.

ART. 12

Durante la concessione sono a carico della Società concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresi gli interventi sugli impianti tecnologici della sala-macchine e dei filtri, delle attrezzature e comunque ogni intervento manutentivo connesso con la gestione degli impianti. Resta inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato a spese del Concessionario non comprende gli interventi sulla parte strutturale (muri portanti, tetto, pilastri di sostegno etc.), trattandosi di impianto sito all'interno di un edificio scolastico.

ART. 13

La Società potrà realizzare all'interno del complesso, previa autorizzazione degli Uffici competenti, nuove costruzioni ed impianti. Dette opere, non appena eseguite, accederanno gratuitamente al Patrimonio della Città.

ART. 14

Saranno a carico del Concessionario, oltre alla manutenzione straordinaria dell'immobile anche gli eventuali interventi di ristrutturazione e di adeguamento per rendere agibile l'impianto natatorio alle destinazioni previste dalla presente concessione.

ART. 15

Il progetto esecutivo generale per la ristrutturazione dell'immobile, le cui opere dovranno essere eseguite a totale cura e spese della Società concessionaria, dovrà essere presentato dal Concessionario ai competenti Uffici del Comune di Torino entro 75 gg. dall'esecutività della deliberazione oggetto del presente contratto.

Qualora il Concessionario intenda procedere alla ristrutturazione dell'immobile in più momenti, il progetto esecutivo generale, che potrà essere modificato e/o integrato in sede esecutiva dei lavori previo esame dei Settori Tecnici competenti, ai quali sotterrà il controllo sia nella fase di esecuzione che finale, dovrà indicare le varie fasi e l'ordine cronologico di attuazione; in particolare la prima fase dovrà contemplare gli interventi minimi per consentire l'apertura dell'impianto in regime di sicurezza per i frequentatori. I progetti dovranno essere corredati, a cura del Concessionario, da tutte le autorizzazioni di legge (C.I.E., C.P.V.L.P.S., VV.FF., etc.).

La Società concessionaria dovrà ultimare i lavori di ristrutturazione entro 4 anni dal rilascio delle relative concessioni di legge.

La Città di Torino potrà revocare in qualunque momento la concessione a semplice richiesta nel caso in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti nel precedente comma del presente articolo, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova libero da persone o cose.

ART. 16

Il Concessionario costituirà cauzione definitiva, secondo le modalità di legge, fino alla concorrenza di L.100.000.000 (centomilioni), a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori, ed in particolare rispetto ai termini sia esecutivi che temporali. La costituzione della cauzione avrà decorrenza dalla data del rilascio delle relative concessioni prevista dalla normativa vigente, e verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale.

ART. 17

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

ART. 18

Resta a carico del Concessionario il compenso spettante al progettista ed al Direttore dei lavori, scelti dalla Società concessionaria tra i professionisti iscritti all'Albo, quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile nonché quello spettante al collaudatore in corso d'opera⁽¹⁾. Sarà inoltre a carico del Concessionario il pagamento di ogni onere assistenziale ed assicurativo.

ART. 19

Le eventuali nuove strutture si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art.934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art.936 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2 del presente disciplinare.

ART. 20

Il Concessionario si impegna a destinare il personale necessario per la gestione nel rispetto della vigente normativa per l'occupazione od in ottemperanza alle norme che regolano le prestazioni lavorative in regime di cooperativa. Il servizio assistenza bagnanti sarà garantito utilizzando personale in possesso del brevetto secondo l'attuale normativa.

ART. 21

La Civica Amministrazione si riserva di controllare in ogni momento lo svolgimento dell'attività ed il modo di conduzione dell'impianto sia relativamente all'idoneità tecnica che all'osservanza delle clausole previste. A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di gravi inadempimenti e secondo le procedure di cui al precedente art. 2.

ART. 22

A riconoscimento della proprietà viene convenuto un canone annuo di L. 200.000 (duecentomila) da pagare in un'unica rata anticipata.

(1) nominato dal Settore Tecnico competente su
seguenza dell'Ingegnere Capo



ART. 23

L'eventuale pubblicita' all'interno della struttura sara' consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.

ART. 24

Il Concessionario costituisce cauzione definitiva tramite fino alla concorrenza di L. 5.000.000 (cinquemilioni) a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti della Citta', sara' disposto l'incameramento della cauzione definitiva e la Societa' non potra' concorrere per l'affidamento degli impianti sportivi comunali per i successivi tre anni.

ART. 25

Alla scadenza, od in caso di revoca anticipata, i manufatti ed il materiale in oggetto del presente contratto, dovranno essere riconsegnati alla Citta' in normale stato d'uso e manutenzione.

ART. 26

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. la Societa' elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.

ART. 27

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico della Societa' Concessionaria.

Per accettazione
Il Presidente dell'Associazione
Centro Nuoto Torino

La presente copia è conforme al documento originale allegato alla deliberazione Consiglio Comunale 17.07.95 n. 253
Rilasciata ad uso amministrativo.
Torino, 24 AGO. 1995

IL V SEGRETARIO GENERALE
LANTEPI dr Aiao
